

TI_GERICHTE 11.2004.89 vom 30. August 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-08-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.89

FR: TI_GERICHTE 11.2004.89 du 30 août 2004

IT: TI_GERICHTE 11.2004.89 del 30 agosto 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

L'appellante sostiene anzitutto che alla moglie va imputato un reddito ipotetico uguale all'ultimo stipendio conseguito, ossia fr. 3150.– netti mensili, assegni familiari compresi (interrogatorio formale del 26 giugno 2002, act. IV, pag. 2, risposta n. 4). A tale entrata devono poi essere cumulati gli assegni integrativi per le figlie, che al momento del suo interrogatorio formale l'istante non risultava ancora percepire, ma il cui incasso andava ragionevolmente presunto. Ora, da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. Mentre l'assegno di base e quello per giovani in formazione o per invalidi sono riconosciuti infatti a ogni genitore che svolge un'attività lucrativa dipendente, senza riguardo all'ammontare del reddito (art. 6 e art. 21 della legge), gli assegni integrativi sono meramente sussidiari, stanziati cioè nella sola misura in cui il reddito disponibile del genitore sia inferiore ai minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI (art. 24 cpv. 1 lett. c della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1). L'importo dell'assegno, “incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari”, corrisponde in altri termini “alla differenza tra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI e i limiti minimi” (art. 27 cpv. 1 della legge). Ciò vale anche per l'assegno di prima infanzia (art. 31 lett. c della legge). E per sapere se il reddito disponibile del genitore sia inferiore ai minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI l'autorità deve conoscere anzitutto l'ammontare del contributo per il figlio. Prima, quindi, il giudice fissa il contributo per il figlio e poi l'autorità amministrativa decide se erogare assegni integrativi, rispettivamente di prima infanzia (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2001.5 del 14 febbraio 2002, consid. 6). A ragione l'appellante fa valere invece che alla moglie non può essere imputato un reddito di soli fr. 2300.– mensili, equivalente alla mera indennità di disoccupazione. Certo, il reddito di un coniuge è per principio quello effettivo. Se però tale coniuge ha obblighi di mantenimento – come l'istante, che deve provvedere alle sue due figlie – e, dando prova di buona volontà, avrebbe la concreta e ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 67 consid. 4). Le entrate potenziali devono essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 8 consid. 4c/cc), la fissazione di un reddito virtuale non avendo carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). Sta di fatto che in concreto l'istante ha sempre esercitato l'attività di cameriera a tempo pieno, anche dopo il matrimonio. È vero che nel giugno del 2002 essa è rimasta senza lavoro, ma ciò non significa che vada considerata ormai come una

disoccupata a lungo termine. Né la sua età (31 anni) né il suo stato di salute fisico o psichico (il quale non risulta men che buono) appaiono di ostacolo all'esercizio della professione. E il mercato dell'impiego nel campo della ristorazione, ancorché in lieve calo rispetto agli anni scorsi, ha notoriamente risentito meno del ristagno congiunturale rispetto ad altri settori economici. Nulla induce a ritenere per concludere che, compiendo un accettabile sforzo, dopo il giugno del 2002 l'interessata non potesse ritrovare un'attività analoga a quella già svolta. Sulla circostanza ch'essa debba accudire alle due figlie minorenni (di 12 e 10 anni) si tornerà in seguito (consid. 8). La sua capacità di guadagno è, comunque sia, pari al reddito ch'essa conseguiva fino al giugno del 2002, ossia fr. 3150.– mensili netti (assegni familiari inclusi).

E. 5

Nel fabbisogno minimo dell'istante il primo giudice ha computato, come detto, una locazione con spese accessorie di fr. 1100.– mensili. L'appellante chiede di ridurla a fr. 470.– mensili, togliendo il costo dell'alloggio che le citate raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo stimano nel caso di due fratelli in età compresa fra 7 e 12 anni (fr. 315.– ognuno). In realtà le menzionate raccomandazioni prevedono che, in casi del genere, il costo della locazione va ridotto di un terzo per il primo figlio e di un altro quarto per il secondogenito (*Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder* , pag. 13 in alto). Sia come sia, la richiesta dell'appellante nulla muta all'esito del giudizio. E nulla muta all'esito del giudizio nemmeno sopprimendo l'onere fiscale di fr. 100.– mensili, come chiede il convenuto. Anche dipartendosi dal presupposto che l'istante abbia un fabbisogno minimo di soli fr. 1920.– mensili (appello, pag. 5), in effetti, come si vedrà in appresso nel risultato la sentenza impugnata resiste alla critica.

E. 6

Per quel che è delle sue entrate, l'appellante contesta il reddito di fr. 3000.– netti mensili accertato dal primo giudice, asserendo di non poter ricavare dalla sua attività lucrativa più di fr. 2000.–. L'argomentazione sfiora il pretesto, ove appena si consideri ch'egli non nega di avere guadagnato fr. 3153.80 netti mensili sino al febbraio del 2002, fr. 2700.– netti mensili in marzo e aprile 2002 e fr. 3300.– netti mensili a decorrere dal maggio successivo (per tacere dei fr. 900.– mensili ricevuti dal datore di lavoro come rimborso spese: sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Mal si comprende perciò come la sua capacità di reddito possa essere valutata in soli fr. 2000.– netti mensili, tanto meno se si pensa che la moglie è in grado di guadagnare, senza particolare formazione professionale, fr. 2900.– netti mensili (fr. 3150.– con gli assegni familiari). Sostenere che a 36 anni un consulente nel ramo delle assicurazioni private con debita esperienza, senza impedimenti di salute, non abbia modo di guadagnare più di fr. 2000.– netti mensili è una tesi inattendibile già secondo il normale andamento delle cose. Al proposito l'appello non merita ulteriore disamina.

E. 7

Afferma l'appellante che il suo fabbisogno minimo non è di soli fr. 2459.– mensili, ma corrisponde a quello esposto nel riassunto scritto da lui prodotto alla discussione del 20 dicembre 2001 (appello, pag. 6). Così com'è formulata, la critica è irricevibile. Chi impugna una sentenza deve spiegare come e perché quest'ultima sarebbe censurabile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5), non limitarsi a ribadire le argomentazioni addotte davanti al Segretario assessore, rinviando per di più al contenuto di memoriali di prima sede

(Cocchi/Trezzini , CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309). Il Segretario assessore ha precisato, da parte sua, che i debiti verso terzi fatti valere dal convenuto erano “da postergare rispetto agli obblighi alimentari familiari”, che il costo della benzina doveva considerarsi incluso nell'indennità mensile di fr. 900.– elargita dal datore di lavoro a titolo di rimborso spese, che le rette di università non potevano essere riconosciute, siccome pagate solo irregolarmente, e che il supplemento per pasti fuori casa doveva ritenersi compreso anch'esso nell'indennità di fr. 900.– mensili appena citata (sentenza, pag. 4 verso il basso). Nulla l'appellante obietta a tale riguardo. Le uniche doglianze motivate vertono sulla cassa malati, l'appellante dolendosi che il primo giudice non gli abbia riconosciuto il premio dell'assicurazione complementare (fr. 44.60 mensili: doc. 24), e i debiti verso terzi, che l'appellante reputa non dover essere “postergati” rispetto a pretese fondate sull'art. 278 cpv. 2 CC. Il problema dell'assicurazione complementare è, all'atto pratico, senza influsso ai fini del giudizio. Anche ammettendo che il fabbisogno minimo dell'appellante sia di fr. 2503.60 mensili anziché di fr. 2459.–, per vero, la sentenza impugnata sfugge a riforme, come si illustrerà nei considerandi che seguono. La questione dei debiti verso terzi (soprattutto pigioni arretrate: doc. 6, 7 e 8) è stata risolta dal primo giudice in modo corretto, il mantenimento di un coniuge essendo prioritario per rapporto al rimborso di mutui, ancorché contratti per l'economia domestica (DTF 127 III 292 in alto). E che nel caso specifico il sostentamento della moglie sia lungi dall'essere garantito risulta da quanto segue.

E. 8

I coniugi si devono vicendevole e adeguata assistenza nel mantenimento dei figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). L'obbligo del patrigno – o della matrigna – discende dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore non sia in grado di sopperire – o di sopperire appieno – al fabbisogno del proprio figlio. Ove quest'ultimo viva nella comunione domestica dei coniugi e la madre del bambino accudisca alle faccende di casa, il patrigno assolve il suo dovere di assistenza garantendo al ragazzo il fabbisogno che la moglie non può assicurare per il fatto di dedicarsi all'economia domestica, fermo restando che la madre deve riscuotere dal padre biologico adeguati contributi di mantenimento (art. 276 cpv. 2 e 285 cpv. 1 CC), deve far sì che il figlio riceva gli eventuali assegni familiari, oltre alle “rendite d'assicurazioni sociale e analoghe prestazioni” (art. 285 cpv. 2 CC), e deve attingere ai possibili redditi della sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), come pure incassare versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni (art. 320 cpv. 1 CC). Il patrigno deve, in sostanza, finanziare quanto manca per coprire il fabbisogno del ragazzo, sopportando il rischio relativo al mancato incasso dei contributi alimentari dal padre biologico (DTF 120 II 288 in alto). Dandosi sospensione della comunione domestica (art. 175 CC, rispettivamente art. 137 cpv. 1 CC), la moglie è liberata dal governo della casa per quanto riguarda il patrigno. Può dunque provvedere essa medesima – in tutto o in parte – al mantenimento del figlio (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 39 ad art. 278 CC con richiami), eventualmente dopo un congruo periodo per reinserirsi in una professione mai esercitata o non più esercitata da tempo. Quanto manca al debito sostentamento del figlio rientra nel fabbisogno minimo di lei (Hausheer/ Spycher , Handbuch des Unterhaltsrechts , Berna 1997, pag. 470 n. 08.90; Susanne Bachmann , Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, tesi, San Gallo 1995, pag. 106 seg.). Non è escluso che, dovendo sopperire al fabbisogno del figlio, essa non riesca a mantenere sé stessa. In tali circostanze subentra una volta ancora l'obbligo sussidiario del

coniuge a norma dell'art. 278 cpv. 2 CC. Il fatto che la madre debba prestare cura e educazione al ragazzo non può invece essere opposto al patrigno come impedimento al lavoro, poiché la presenza del figlio non è una conseguenza del matrimonio. La regola secondo cui una donna con figli può essere tenuta a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa solo al momento in cui il figlio minore a lei affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno potrà esserle imposta solo quando tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91) vale solo per discendenti comuni.

E. 9

Nella fattispecie il Segretario assessore, accertata la presenza di due figlie avute dalla moglie prima del matrimonio, ha conteggiato nel fabbisogno minimo di lei – come detto – una maggiorazione di fr. 370.– mensili per ogni figlia, pari all'entità della posta per cura e educazione prevista dalle raccomandazioni pubblicate nel 2003 dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo nell'ipotesi di due fratelli o sorelle in età compresa fra 7 e 12 anni. A tal fine il primo giudice si è ispirato alla giurisprudenza di questa Camera, secondo cui, qualora il figlio non viva nell'economia domestica del patrigno (o della matrigna) il genitore biologico è chiamato a fornire prestazioni pecuniarie. Egli deve quindi poter conseguire un reddito che gli permetta di contribuire al mantenimento del figlio (minore o, ricorrendo i presupposti dell'art. 277 cpv. 2 CC, maggiorenne). Nel caso in cui il figlio sia della moglie, in particolare, il patrigno adempie il suo dovere di assistenza verso la moglie esonerando quest'ultima – nella misura del necessario – dalla cura dell'economia domestica, oppure versando alla moglie il guadagno ch'essa conseguirebbe se fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa (I CCA, sentenza inc. 11.1999.19 del 28 dicembre 1999, consid. 5b, ripreso nella sentenza inc. 11.2003.121 del 3 maggio 2004, consid. 5). La giurisprudenza testé evocata è corretta. Merita nondimeno una precisazione, nel senso che torna applicabile – appunto – qualora il figlio non viva nell'economia domestica comune, benché di tale economia domestica la madre continui a occuparsi (il che non osta a misure per la protezione dell'unione coniugale: art. 173 cpv. 1 e 2 CC). Verificandosi invece una sospensione della comunione domestica (art. 175, rispettivamente art. 137 cpv. 1 CC) – come nel caso specifico – la moglie è automaticamente liberata dal governo della casa per quanto riguarda il patrigno. Non avrebbe senso perciò che questi debba corrisponderle quanto essa potrebbe guadagnare trovandosi sgravata dalle mansioni domestiche, tale reddito potendo essere da lei effettivamente conseguito. In realtà, una volta sospesa la vita in comune, l'obbligo dell'art. 278 cpv. 2 CC si configura – per il patrigno – come il dovere di assistere finanziariamente la moglie nella misura in cui questa, dovendo sovvenire al fabbisogno del proprio figlio (dedotto il contributo alimentare del padre biologico, gli assegni familiari, le rendite di assicurazioni sociali e analoghe prestazioni, i redditi della sostanza del figlio, i versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni), non sia in grado di mantenere sé stessa. In concreto il primo giudice non avrebbe dovuto quindi inserire nel fabbisogno minimo della moglie il solo equivalente della spesa per la cura e l'educazione delle figlie, bensì tutto il fabbisogno in denaro delle figlie che rimaneva scoperto.

E. 10

Riassumendo, nel caso in oggetto il reddito complessivo delle parti ammonta a fr. 5900.– netti mensili (fr. 3000.– il marito, fr. 2900.– la moglie), il fabbisogno minimo del marito a fr. 2500.– mensili arrotondati (sopra, consid. 7), il fabbisogno proprio della moglie a fr.

1920.– (sopra, consid. 5) e il fabbisogno scoperto delle due figlie a circa fr. 2700.– mensili complessivi (fr. 1540.– ciascuna, meno gli assegni familiari, secondo l'edizione 2000 delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, i dati considerati dal primo giudice essendo tutti anteriori al 2003). Che il padre biologico delle ragazze contribuisca in qualche modo al sostentamento di loro o che queste beneficino di rendite o dispongano – per avventura – di sostanza propria il convenuto non pretende. Il fabbisogno “allargato” della moglie ascende così a fr. 4620.– mensili. Ne risulta un ammanco di fr. 1220.– mensili. L'appellante ha diritto di conservare il provento del proprio reddito fino a concorrenza del suo fabbisogno minimo (sopra, consid. 2). Dovrebbe quindi versare alla moglie la differenza (fr. 500.– mensili). Il giudizio impugnato, che prevede un contributo a suo carico di fr. 145.50 mensili dal 6 dicembre 2001 al 30 giugno 2002 e di fr. 445.50 dopo di allora, gli si rivela dunque favorevole. Che il calcolo in base al quale il Segretario assessore è giunto a tale risultato sia del tutto incomprensibile, il dispositivo n. 3 non trovando alcun riscontro coerente nella motivazione esposta a pag. 5 e 6 della sentenza, poco giova. Di ciò avrebbe potuto dolersi, se mai, la controparte.

E. 11

Obietta l'appellante che il dovere d'assistenza enunciato dall'art. 278 cpv. 2 CC non gli è applicabile, sia perché egli non ha mai contribuito al mantenimento delle figliastre, le cui necessità sono sempre state assicurate dalla madre con il proprio lavoro a tempo pieno, sia perché le ragazze hanno vissuto soltanto un mese o poco più nell'economia domestica comune (memoriale, pag. 6 segg.). Le argomentazioni sono manifestamente infondate. Le due ragazze sono giunte in Svizzera il 23 ottobre 2001 proprio perché l'appellante era disposto ad accoglierle nella comunione domestica, come del resto egli ammette (memoriale, pag. 7 in basso). Che ciò sia durato solo alcune settimane per circostanze intervenute successivamente (a lui imputabili o no) poco importa. Impegnandosi ad accettare le figliastre nel nucleo familiare, il convenuto si è fatto carico per legge di assistere la moglie a titolo subsidiario, ovvero nella misura in cui – dovendo provvedere alle ragazze – essa non avrebbe potuto sopperire alle necessità di sé medesima. E tale dovere non si estingue per il solo venir meno dell'economia domestica comune, l'obbligo del patrigno o della matrigna sussistendo per tutta la durata del matrimonio (tant'è che discende, come si è accennato, dall'art. 159 cpv. 3 CC).

E. 12

Se ne conclude che, inconsistente, l'appello è destinato alla reiezione. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi apprezzabili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone che la procedura non sia sfornita per il richiedente di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio, tant'è che non è stato notificato alla controparte. Il conferimento dell'assistenza giudiziaria non può quindi entrare in considerazione. Della difficile situazione in cui l'appellante versa si terrà conto, nondimeno, moderando volutamente l'ammontare della tassa di giustizia. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. La richiesta di assistenza

giudiziaria è respinta. 4. Intimazione: –.; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.